



Comune di Carrè

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO 2023-2025
AGGIORNAMENTO 2025**

Tra:

la Delegazione di Parte Pubblica nella persona del Segretario Comunale dr. Luigi Alfidi

e le Rappresentanze sindacali di seguito indicate:

Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL
CISL FP
UIL FPL

RSU

Il giorno 18 dicembre 2025 a Carrè è stato sottoscritto l'allegato contratto decentrato integrativo relativo all'aggiornamento 2025 del CCDI triennale 2023-2025 del personale dipendente del Comune di Carrè.

Monica Villanovate

Alfidi

Tamara del Mas

Art. 1. Materie regolate dalla presente contrattazione decentrata.

1. Il CCDI 2023-2025 prevede, all'art. 2, comma 5, che il contratto abbia durata triennale, salvo per i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo del Fondo Risorse decentrate che saranno aggiornate annualmente, considerando l'ammontare delle risorse disponibili stanziato in ciascun anno.
2. Inoltre, viene individuato l'obiettivo da raggiungere per poter beneficiare degli incentivi previsti dal comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018, disposizione di legge, già richiamata nel CCDI 2023-2025 e viene disciplinata la modalità di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche.
3. Con il presente aggiornamento, quindi, le parti, nel confermare le clausole del CCDI 2023-2025, disciplinano le sopra richiamate materie.

Art. 2 - Modalità per il riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Le parti prendono atto che l'art. 45 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 prevede che gli incentivi in argomento siano ripartiti per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dello stesso articolo, nonché tra i loro collaboratori e che tali importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
2. Le parti prendono, altresì, atto che l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo prevede che l'attribuzione degli incentivi avvenga secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
3. Le parti concordano, quindi, di approvare l'allegato testo sub "a", contenente i criteri per il riconoscimento degli incentivi alle funzioni tecniche.

Art. 3 - Utilizzo del fondo risorse decentrate

1. Per l'anno 2025 il fondo per il trattamento accessorio, al netto di quanto pagato a titolo di indennità di comparto e di quanto corrisposto per gli incrementi di posizione all'interno delle aree (differenziali stipendiali di cui all'art. 78, comma 3, lett. B del CCNL 2019-2021), è destinato nel modo seguente:
 - a) indennità di condizioni di lavoro (art. 84 bis del CCNL 2019-2021 e art. 70 bis del CCNL 2016-2018);
 - b) indennità per specifiche responsabilità (art. 84 del CCNL 2019-2021);
 - c) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 2016-2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 2016-2018 (compensi ISTAT);
 - d) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;
 - e) differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili, derivanti dall'applicazione dell'istituto delle progressioni economiche interne alle aree (art. 14 del CCNL 2019-2021).
2. Per l'anno 2025, le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa sono indicativamente ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste dall'art. 80 comma 2 del



CCNL 16/11/2022, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 80 comma 3, del CCNL 16/11/2022, nel seguente modo:

indennità di condizioni di lavoro	800,00
indennità per specifiche responsabilità;	9.000,00
compensi previsti da disposizioni di legge: <u>in deroga al limite del trattamento accessorio</u>	
a. incentivi funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016 e art. 45 d.lgs. 36/2023)	non quantificabili a priori
b. incentivi per il settore entrate derivanti dalle attività di accertamento IMU e TARI	5.992,07 al lordo degli oneri carico ente
c. compensi ISTAT (art.70 ter CCNL 21.05.2018)	non quantificabili a priori
compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi derivanti da «Piani di Razionalizzazione»	non approvato nel 2024
progressioni economiche interne alle aree	3.563,33
premi correlati alla performance organizzativa	11.000,00
premi correlati alla performance individuale	Somma che residua dall'applicazione degli altri istituti contrattuali

- Le parti danno atto che la parte prevalente delle risorse variabili del fondo di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 2 dell'art. 79 del CCNL 2019-2021, è destinata a finanziare le voci di cui al comma 1 contraddistinte dalle lettere a), b), e d), e che una quota superiore al 30% è destinata a finanziare la performance individuale.
- Deve, comunque, essere operata una verifica continua delle condizioni che legittimano la percezione delle varie indennità; nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, previa contestazione all'interessato, viene sospesa l'erogazione dell'indennità nel caso in cui la stessa sia periodicamente corrisposta.

Art. 4 - Premi correlati alla performance organizzativa.

- Le risorse destinate annualmente alla performance organizzativa vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi specifici di produttività rivolti alla cittadinanza, finanziati nella parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. c) del CCNL del 2019-2021.
- Ai fini di quanto previsto al comma precedente, si evidenzia che gli obiettivi di performance organizzativa sono contenuti nell'apposita sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione con l'integrazione di cui al successivo comma.
- Si prevede per l'anno 2025, oltre agli obiettivi stabiliti dal PIAO, un unico ulteriore specifico obiettivo di produttività, riportato nell'allegato sub "b": per la performance organizzativa viene stanziata la somma complessiva di euro 11.000,00. In particolare, si procederà in primo luogo erogando la somma necessaria a finanziare lo specifico obiettivo di produttività, riportato nell'allegato sub b; la somma residua sarà erogata a tutti i dipendenti (ad eccezione degli incaricati di elevata qualificazione) in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi del servizio di appartenenza come formalizzati nel PIAO e all'eventuale percentuale di rapporto a tempo parziale.

Art. 5 - Incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge.

1. Come previsto nell'apposito Regolamento, potranno essere corrisposte, in deroga ai limiti di legge relativi all'ammontare complessivo dei fondi destinabili al salario accessorio, le risorse di cui al comma 1091 dell'art. 1 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), derivanti da parte del maggiore gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI. Tali risorse incrementano la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio; esse sono da considerarsi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione; in ogni caso, la quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
2. Per l'anno 2025, l'obiettivo per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo è quello previsto nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) relativo all'"Emissione avvisi di accertamento per IMU per completamento controllo anno di imposta 2022 e avvio controllo anno 2023"; la liquidazione avverrà a favore del personale coinvolto in tale obiettivo, proporzionalmente al lavoro svolto, una volta verificato il raggiungimento del target e la qualità del servizio svolto.

Art. 6 - Progressioni economiche nell'area.


1. In attuazione di quanto previsto dai criteri stabiliti nel CCDI 2023-2025, le parti prendono atto che le somme destinate all'istituto delle progressioni economiche nell'area sono quelle "già erogate allo stesso fine al personale cessato nell'anno precedente", pari ad euro 3.563,33.
2. Sempre applicando i medesimi criteri, tali somme saranno assegnate in proporzione al numero dei dipendenti aventi diritto, assicurando, in ogni caso, almeno una progressione per ciascuna graduatoria delle attuali tre aree di inquadramento del personale.

la Delegazione di Parte Pubblica

Luigi Alfidi



Rappresentanza Sindacale Unitaria




Rappresentanza Sindacale Territoriale

FP CGIL:

CISL FP:

UIL FPL:



allegato "a"



COMUNE DI CARRE'

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Articolo 1 – Procedure di affidamento – oneri per le attività tecniche

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici), il presente Atto generale disciplina le modalità di quantificazione e di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Comune.

2. La disciplina dell'incentivazione è applicabile:

- agli appalti di lavori;

- agli appalti relativi a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato un Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP¹;

- al partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'art. 174 del d. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023²; tale forma di partenariato comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 dell'art. 174 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

3. Gli incentivi sono erogabili, limitatamente alle funzioni effettivamente svolte, anche nel caso di affidamento diretto del contratto³.

Articolo 2 - Destinatari

1. E' destinatario della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento il personale anche di qualifica dirigenziale⁴, che svolge le attività tecniche individuate dall'art. 45 e dall'Allegato I.10 del Codice dei Contratti Pubblici; è, altresì, destinatario dell'incentivo il personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche citate.

2. In particolare, le attività tecniche incentivabili sono le seguenti:

- responsabile unico del progetto - RUP;

¹ Corte dei conti per la Regione Campania n. 191/2023 e risposta n. 2721 del 21/06/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Negli appalti di forniture e servizi, gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 sono erogabili solo per quegli appalti in cui è necessario che la figura del RUP e del DEC non coincidano; non invece nel caso di nomina del DEC semplicemente facoltativa.

Per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2024, la nomina del DEC come figura distinta dal RUP, per quanto concerne i servizi, è prevista avendo riguardo alla "particolare importanza" degli stessi nei casi individuati in via di prima applicazione dall'art. 32 comma 2 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023. Per le forniture, invece, la "particolare importanza" rileva sotto il solo profilo quantitativo: come confermato dal Ministero delle Infrastrutture con risposta n. 2723 del 21/06/2024, per le forniture "l'importo superiore ai 500.000,00 euro condizione necessaria e sufficiente per l'incentivabilità".

Per le procedure avviate dal 1° gennaio 2025, la nomina di un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP ricorre, sia nel caso di appalti di forniture di beni che di servizi, qualora il valore dell'appalto sia superiore a 500.000,00 euro oppure quando l'intervento sia particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico, oppure richieda l'apporto di una pluralità di competenze, o ancora sia caratterizzato dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, nonché, infine, per i soli servizi, nei casi in cui, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, sia necessario il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. L'elenco dei servizi di particolare complessità contenuto nell'art. 32 dell'allegato II.14 assume, al contrario del periodo precedente valore esemplificativo.

² Corte dei Conti per la regione Toscana n. 3/2024.

³ Parere funzione consultiva ANAC n. 54 del 25 ottobre 2023; Parere dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti n. 2190 del 26/07/2023.

⁴ Si veda il successivo art. 12.

- programmazione della spesa per investimenti⁵;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- progettazione per servizi e forniture⁶
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaborazione alla direzione dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico
- coordinamento dei flussi informativi (attività prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025).

3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

Articolo 3 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile del servizio competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del Responsabile Unico del Progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Responsabile del servizio competente individua altresì con proprio provvedimento, e sentito il RUP, il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno.

3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

⁵ Non rientrano tra le attività incentivabili quelle relative alla programmazione, al monitoraggio ed al controllo degli aspetti finanziari (deliberazione n. 196/2023/PAR, Sezione regionale di controllo per la Toscana).

4. Non possono essere conferiti incarichi a personale che versa in situazione di conflitto d'interesse, ovvero che ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della relativa procedura di appalto. Non sono altresì conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile del servizio che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa citata.

5. Nel provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro sono delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile del servizio competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività loro assegnate.

8. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Atto generale.

9. Quando il Responsabile del servizio competente faccia parte del Gruppo di lavoro, questo viene comunque costituito dal Responsabile del servizio stesso ma vistato dal Segretario generale. Qualora, inoltre, faccia parte del Gruppo di lavoro il Segretario generale, in quanto incaricato di una funzione dirigenziale, il Gruppo di lavoro viene costituito dallo stesso Segretario Generale e vistato dal Sindaco.

Articolo 4 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione⁷.

2. Nel caso in cui la procedura di affidamento preveda rinnovi o proroghe deve essere calcolato l'intero importo della procedura; ovviamente, la liquidazione aumentata degli importi relativi alle proroghe o rinnovi sarà consentita per le attività connesse all'esecuzione del contratto, solo ove verrà attivata una delle predette opzioni⁸.

3 Nei contratti di partenariato - pubblico privato l'incentivo è calcolato sull'importo posto a base della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dalle singole fattispecie a tale categoria riconducibili.

⁶ Ai sensi di quanto evidenziato dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti con risposta n. 2678 del 21/06/2024, si specifica che nell'elenco di cui all'all. I.10 del D. Lgs. 36/2023 si considera inclusa anche l'attività di progettazione per servizi e forniture, anche se non specificamente prevista. Ciò "attesa l'espressa volontà del legislatore di incentivare nuovamente l'attività di progettazione".

⁷ L'importo posto a base di gara non può essere oggetto di modifica a fronte di revisione prezzi (Parere dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti n. 2118 del 10/07/2023).

⁸ Parere dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti n. 472 del 04/11/2019.



4. L'80% delle risorse finanziarie è ripartito tra il personale che svolge le attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto generale, secondo le modalità e i criteri previsti.

5. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo art. 8, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

6. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

Articolo 5 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa delle costruzioni secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15%.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo art. 8.

Articolo 6 – Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:

- a) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
- b) i lavori il cui costo è inferiore a un importo di euro 15.000,00⁹;
- c) gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di euro 40.000,00¹⁰;
- d) le procedure di partenariato -pubblico privato il cui valore è inferiore a un importo di euro 40.000,00;
- e) le procedure di lavori eseguiti in amministrazione diretta, nonché i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – affidati in house¹¹.

Articolo 7 - Ruolo delle centrali di committenza per procedure gestite a favore di altri enti

1. Ai dipendenti delle centrali di committenza che gestiscono attività incentivabili viene assegnato un incentivo non superiore al 25% di quanto previsto per ciascuna procedura dal presente Atto generale¹². Tale quota è attribuita su richiesta della centrale di committenza, che deve indicare quali tra le attività

⁹ L'art. 228 del Codice dei contratti prevede una clausola di invarianza finanziaria. Anac, interpretando tale disposizione relativamente agli affidamenti diretti (Parere ANAC 25 ottobre 2023 n. 54), ha ritenuto che debba essere comunque garantito l'equilibrio pluriennale di parte corrente dell'ente.

¹⁰ Vedi nota precedente.

¹¹ Parere ANAC 3 luglio 2024 n. 36.

¹² Il 25% va calcolato sull'importo di cui all'art. 45, comma 2, del Codice dei Contratti, vale a dire il 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base delle procedure di affidamento, comprensivo delle due componenti individuate al comma 3 del citato art. 45, una relativa all'80 per cento da destinare agli incentivi per funzioni tecniche e l'altra relativa al 20 per cento da destinare alle finalità specificate ai successivi commi 5, 6 e 7 (Parere dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti n. 2639 del 03/06/2023).

previste all'art. 2, comma 1 sono idonee a ricevere l'incentivo. La quota destinata alla centrale di committenza è detratta da quella che sarebbe dovuta al personale dell'ente che ha trasferito le sue funzioni alla centrale stessa.

Articolo 8 – Quota del 20% utilizzata dall'Amministrazione

1. La quota di cui all'art. 4 comma 5 del presente Atto generale è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui all'art. 5, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile del servizio di cui all'art. 14 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale¹³, ricomprendente colpa lieve e grave¹⁴.

Articolo 9 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

LAVORI	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino ad euro 1.000.000,00	2%
Per la parte eccedente euro 1.000.000,00	1,5%

SERVIZI E FORNITURE ¹⁵	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino ad euro 1.000.000,00	2%

¹³ Le figure interne per le quali vige tale assicurazione obbligatoria sono quelle indicate al comma 2 dell'art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell'allegato I.10, se presenti all'interno della stazione appaltante. L'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento (Parere dal Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti n. 2163 del 20/07/2023).

¹⁴ Si veda il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2329 del 26/02/2024.

¹⁵ Si rinvia alla nota n. 1



SERVIZI E FORNITURE ¹⁵	
IMPORTO	PERCENTUALE
Per la parte eccedente euro 1.000.000,00	1,5%

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	
CONCESSIONI DI SERVIZI	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino ad euro 1.000.000,00	2%
Per la parte eccedente euro 1.000.000,00	1,5%
ALTRE FORME DI PARTENARIATO	
IMPORTO	PERCENTUALE
Fino ad euro 1.000.000,00	1%
Per la parte eccedente euro 1.000.000,00	0,5%

2. In caso di modifiche e di varianti dei contratti in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto. Tale incremento non si applica in caso di revisione prezzi¹⁶ e nell'ipotesi di errori progettuali¹⁷. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2% di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice. Il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di progettazione e valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità).¹⁸

Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nelle tabelle allegate, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

¹⁶ Si veda precedente nota n. 6.

¹⁷ A tal proposito, la Corte dei Conti, Sezione di controllo della Lombardia, con parere n. 64/2022, ha enunciato il principio che "Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto dall'articolo 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016".

¹⁸ Si veda nota precedente.

2. La percentuale indicata nelle tabelle è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Per i contratti di partenariato pubblico privato si applica il valore determinato, secondo un criterio di prevalenza dei lavori o dei servizi e delle forniture. In caso di finanza di progetto, ferma restando la percentuale di cui al precedente articolo 9, ai fini della ripartizione dell'incentivo il valore complessivo della procedura sarà suddiviso tra la parte riguardante i lavori e quella relativa ai servizi.

Articolo 11 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui all'art. 10 del presente Atto generale, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile del servizio competente, tenendo conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2. Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile del servizio competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

4. La determinazione della corresponsione dell'incentivo è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo articolo 14.


5. Nel caso di appalti misti, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto, determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando il valore complessivo del contratto.

6. Quando il Responsabile del servizio competente faccia parte del Gruppo di lavoro, la distribuzione degli incentivi viene comunque individuata dal Responsabile del servizio stesso ma vistata dal Segretario generale. Qualora, inoltre, faccia parte del Gruppo di lavoro il Segretario generale, in quanto incaricato di una funzione dirigenziale, la distribuzione degli incentivi viene comunque proposta dallo stesso Segretario Generale ma vistata dal Sindaco.

Articolo 12 - Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2024, il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo. Per le procedure avviate dal 1° gennaio 2025 anche il personale con qualifica dirigenziale può partecipare alla ripartizione dell'incentivo.

2. Peraltro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, testo normativo espressamente richiamato



dall'art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023, è possibile erogare l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto negli appalti PNRR limitatamente al periodo 2023-2026, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

3. Il secondo comma trova applicazione anche alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023.

Articolo 13 - Riduzione degli incentivi

1. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione delle quote di seguito specificate:

- 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo;
- 20% della quota spettante dal 31° al 60° giorno di ritardo;
- 80% della quota spettante dopo il 61° giorno di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 120 comma 1 del Codice.

2. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

3. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile del servizio e/o dal Segretario generale nella scheda di cui all'art. 14 del presente Atto generale.

Articolo 14 - Liquidazione dell'incentivo

1. La proposta di liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro sulla base di schede predisposte dal RUP, contenenti almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

2. La liquidazione avviene con determinazione del Segretario Generale.


3. Nel caso in cui il Responsabile del servizio che ha costituito il gruppo di lavoro coincida con il RUP, o sia destinatario a sua volta degli incentivi, la proposta di liquidazione del compenso è effettuata dallo stesso Responsabile del servizio su proposta del RUP, ma viene vistata dal Segretario Generale. Qualora, inoltre, faccia parte del Gruppo di lavoro il Segretario generale, in quanto




incaricato di una funzione dirigenziale la proposta di liquidazione del compenso è effettuata dallo stesso Segretario Generale su proposta del RUP, ma viene vistata dal Sindaco.

Articolo 15 - Norme transitorie e finali

1. I criteri contenuti nel presente documento entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, con riferimento a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture cui si applica il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Esso si applica a tutte le procedure avviate a partire dal 1° luglio 2023, salvo diversa indicazione contenuta negli articoli precedenti. Per quelle avviate in precedenza continua ad applicarsi l'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 e le disposizioni regolamentari adottate per l'applicazione di esso, salva l'applicazione della disciplina di cui al terzo comma dell'art. 12.¹⁹
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.
3. I criteri contenuti nel presente documento si intendono modificati per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Atto generale, si applica la normativa sovraordinata.



¹⁹ Secondo Corte dei conti dell'Abruzzo, deliberazione n. 332/2023, il legislatore ha considerato gli effetti dell'introduzione del nuovo codice sulle differenti fattispecie in essere, disciplinandone puntualmente il periodo transitorio: non ricomprendendo tra queste l'art. 45 del nuovo codice, ha di fatto confermato l'applicazione dell'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per tutta la durata della procedura. Al riguardo, appare opportuno richiamare il principio generale di elaborazione giurisprudenziale del "*tempus regit actionem*", valido ogniqualvolta la normativa vigente al momento in cui prende avvio il procedimento amministrativo renda inapplicabile lo *ius superveniens*. Non sfuggono alla citata regola anche gli incentivi tecnici. Pertanto, nel caso specifico, essendosi già provveduto a delineare il quadro finanziario di competenza ed avendo avuto inizio il procedimento, trova applicazione il divieto di retroattività di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale.



Sommario

<u>Articolo 1 – Procedure di affidamento – oneri per le attività tecniche.....</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 2 - Destinatari.....</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 3 - Gruppo di lavoro</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 4 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 5 – Limite soggettivo dell’incentivo</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 6 – Esclusioni dalla disciplina dell’incentivo.....</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 7 - Ruolo delle centrali di committenza per procedure gestite a favore di altri enti</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 8 – Quota del 20% utilizzata dall’Amministrazione</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 9 – Graduazione della misura incentivante</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 10 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 11 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 12 - Attività del personale dirigenziale</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 13 - Riduzione degli incentivi</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 14 – Liquidazione dell’incentivo.....</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>Articolo 15 - Norme transitorie e finali.....</u>	Errore. Il segnalibro non è definito.

Allegati: 1. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro - LAVORI

2. Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro - SERVIZI, FORNITURE e PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO

A series of handwritten signatures and initials in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. From left to right, they include a signature that appears to be 'Dip', a signature 'H', a signature 'S', a signature 'D', a signature 'S', a signature 'L', and a signature 'A'.

Allegato: tabella con i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture

LAVORI			
Responsabile unico del progetto		17%	
Programmazione della spesa per investimenti		2%	
Attività di progettazione: <i>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali</i> <i>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</i> <i>Redazione del progetto esecutivo</i> <i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto</i>		11%	
Collaborazione all'attività del RUP per l'attività di progettazione		24%	
<i>così ripartito</i> ➔			
Predisposizione della documentazione di gara		10	
Direzione Lavori, ufficio di direzione lavori, CSE e collaudi		22	
<i>così ripartito</i> ➔			
Collaborazione all'attività del RUP per la fase di esecuzione e rendicontazione		14	
<i>così ripartito</i> ➔			
Totale		100	
	Collaboratori amministrativi (seg LL.PP.; ufficio gare, uff. contratti)		6
	Collaboratori tecnici		12
	Verifica del progetto ai fini della sua validazione, sia relativamente agli aspetti tecnici che a quelli amministrativi		6
	Direttore lavori		11
	Ufficio direzione lavori		4
	Coordinatore sicurezza fase esecutiva		4
	Collaudo		3
	Collaboratori amministrativi		9
	Collaboratori tecnici		5

FORNITURE, SERVIZI E PARTENARIATO

Responsabile unico del progetto	17%		
Programmazione della spesa per investimenti	2%		
Attività di progettazione: <i>Redazione della documentazione idonea allo svolgimento della procedura (capitolato, PEF, schema di contratto, DUVRI ...)</i> <i>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</i>	10%		
Collaborazione all'attività del RUP per l'attività di progettazione	20%		
<i>così ripartito</i> →		Collaboratori tecnici o amministrativi dell'ufficio titolare della procedura	12%
		Collaboratori amministrativi con competenze trasversali (ufficio gare, contratti ..)	8%
Predisposizione della documentazione di gara	11%		
Direzione dell'esecuzione, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudi (verifica di conformità)	23%		
<i>così ripartito</i> →		Direttore dell'esecuzione	11%
		Ufficio di direzione dell'esecuzione	4%
		Coordinatore sicurezza fase esecutiva	3%
		Collaudo (verifica di conformità)	5%
Collaborazione all'attività del RUP per la fase di esecuzione	17%		
<i>così ripartito</i> →		Collaboratori tecnici e/o amministrativi dell'ufficio titolare della procedura o di altri uffici	17%
Totale	100		

allegato "b"

**SPECIFICI OBIETTIVI DI
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
(ANNO 2025)**

Handwritten signatures and initials:
A series of approximately ten handwritten marks, including initials and full names, are scattered in the bottom right corner of the page.

Manifestazioni che si svolgono in orario non lavorativo e matrimoni che si celebrano il sabato o in giorno festivo.

Finalità

Consolidamento dei risultati positivi già conseguiti gli anni precedenti, garantendo prestazioni a vantaggio dei cittadini al di fuori dell'orario di lavoro (giorni non lavorativi, festivi o in orario serale).

Contenuto

Il progetto riguarda:

- a. matrimoni che si svolgono al sabato o in giorno festivo;
- b. manifestazioni che si svolgono in giorno non lavorativo (sabato, domenica o altre festività), comprensiva di eventuali eventi straordinari (inaugurazioni ...).

Ai lavoratori che renderanno tale servizio sarà corrisposta, cadauno e per ogni occasione, un'indennità di importo pari a € 30,00 per le giornate non lavorative ed € 15,00 per le altre giornate. L'attività lavorativa così eseguita sarà compensata avendo a parametro di riferimento l'importo previsto per il lavoro straordinario.

Allo stesso modo saranno compensati i lavoratori che garantiranno l'effettiva presenza in servizio connessa a manifestazioni culturali, attività prestata:

- in orario serale: si intende serale la prestazione lavorativa resa dopo le 18.00;
- in giorno non lavorativo (sabato, domenica e festività);
- il martedì o il venerdì pomeriggio: in questo caso per una durata minima di tre ore

Per coloro che si mostreranno disponibili alle attività di apertura e chiusura delle strutture nelle quali si tengono le iniziative non spetta il compenso per l'attività lavorativa, ma solo quello fisso di € 30,00 o di € 15,00.

Personale adibito al progetto

Personale dei servizi coinvolti.

Tempi di realizzazione

Termini stabiliti in relazione alle evenienze della gestione.

Standard di risultati e sistema di verifica a consuntivo

Il pagamento del progetto è subordinato alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo, tramite i seguenti indicatori:

- rispetto delle modalità e dei termini previsti;
- valutazione del nucleo di valutazione sul servizio reso.



